

Avv. Giuseppa Marabello e

Avv. Michela Pandolfino

Via Calabria, n. 36 - tel/fax 090662163

98122

Messina

pec: avvmarabello@pec.giuffre.it -

michelapandolfino@pec.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex
art 151 c.p.c**

Il Dott. Varrica Gaetano (**VRRGTN62R15F158G**) nata a Messina il 15/10/1962 e ivi residente, elettivamente domiciliata in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, *c.f.MRBGPP82E46F158H*; pec: *avvmarabello@pec.giuffre.it*; fax: 090662163, dalla quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michela Pandolfino *cf PNDMHL95M69F158H*; pec: michelapandolfino@pec.it come da giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80018500829), via G. Fattori 60, 90146 Palermo

- I.C. VILLA LINA-RITIRO in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, [Via Sila, 29, 98121 Messina ME](#), (C.F.:97093380836; pec: MEIC871006@pec.istruzione.it)

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA per il profilo assistente amministrativo in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

OGGETTO : riconoscimento del maggior punteggio da attribuire al ricorrente per il servizio di leva militare , relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A.

**1) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DEL LA-
VORO ADITO**

Preliminarmente, si evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il *petitum* del presente giudizio è costituito pertanto da un provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio militare svolto.

Ciò posto , emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63 , comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti

amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l’ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo , e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria- l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo ricorrente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. , trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. (introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede L'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art 40 D.lgs citato , il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

2) PREMESSE IN FATTO

Il sig. Varrica Gaetano, in data 03.06.2024 (**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11446600.03-06-2024..**) presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per il

profilo professionale amministrativo e tecnico ausiliario;

-tale domanda, veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIC871006 -I.C. VILLA LINA-RITIRO"ME.

- In tale domanda il ricorrente specificava di essere in possesso di diploma di maturità, conseguito nell'anno 1981 presso Liceo Scientifico "G.Seguenza" di Messina", giusta attestazione allegata (doc. 2).

- Il ricorrente inseriva nella domanda su menzionata il servizio militare di leva effettuato nel periodo dal 08/09/1982 al 30/08/1983, come da foglio di congedo illimitato che si produce (doc. 3).

- Il sopra indicato servizio di leva, tuttavia, benché prestato in data successiva al conseguimento del titolo di studio, non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro. Dunque, veniva attribuito un punteggio pari a 18,35 (come dimostra la scheda di valutazione allegata).

- In data 2 settembre 2024, il Sig. Varrica invia, tramite la propria pec personale, invia all' I.C. Villa Lina-Ritiro , un reclamo constatando la mancata attribuzione del servizio di leva militare. (Allegato 2-3)

- Malgrado i numerosi solleciti il Sig. Varrica non riceve alcuna risposta.

Da Ciò è necessario sottolineare, che in applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n.50/2021 (doc. 04, pag. 17) confermato con successivo decreto ministeriale n 89/2024 secondo cui *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”*

In particolare, in base alla superiore disciplina, il servizio non prestato in costanza di

nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato come si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A., con riconoscimento di un punteggio superiore pari a punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (vedasi il già citato D.M. n.50/2021, pag. 32).

Ritenendo la superiore disciplina discriminatoria ed illegittima, si è reso pertanto necessario al ricorrente adire Codesto Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

3) NEL MERITO

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n.50/2021, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria e illegittima ed andrà pertanto disapplicata.

Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall'art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Tra l'altro in precedenza già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica”*, così come la successiva Legge n. 958/1986, all'art. 20 stabiliva che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego .

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“l'art. 20 della L.24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi”* (Consiglio di Stato, n. 1598/1989).

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata infine resa del tutto esplicita da quanto previsto dal sopra citato art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994.

Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”* (Cass. Civ., n. 8297/1997).

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n.5679/2020, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente*

valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (in senso analogo: Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente, in applicazione dei sopra indicati principi, spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

Numerose peraltro sono le ulteriori pronunce giurisprudenziali che hanno sancito il diritto alla piena valutazione del servizio militare anche se prestato prima dell'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Basti citare, sul punto, quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022, secondo le quali il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato *interamente*, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.

Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria,*

in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

O ancora la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato n.266 del 09.01.2023, con la quale si è ulteriormente ribadito il principio per cui *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”.*

In applicazione dei sopra indicati principi, pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

* * *

SUSSITENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo, con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) , giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario

Tutto ciò ritenuto e premesso il Sig. Tavilla Antonio, così come rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

- Preliminarmente, in via cautelare:

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2025/25 - 2025/26 - 2026/27, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato.

Nel merito:

1) accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, per l'effetto, condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo,

tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2024/25 - 2025/26 - 2026/27;

2) in via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;

4) **condannare** controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (doc. 5).

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano i documenti indicati in premessa oltre a giurisprudenza favorevole, anche di Codesto Tribunale.

Messina, lì 07/11/2024

Avv. Giuseppa Marabello

Avv. Michela Pandolfino

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

I sottoscritti Avv.ti Giuseppa Marabello e Michela Pandolfino , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020- 2022, i docenti che in virtù dell'inserimento “pleno iure” del ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web

istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2
ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero 26 di registro del ricorso
e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di

Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Messina 07 Novembre 2024

Avv Giuseppa Marabello

Avv. Michela Pandolfino